

Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

Approfondimento

Direttiva europea (UE) 2016/800 dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

La possibilità per un individuo di godere concretamente dei diritti sostanziali affermati in un ordinamento giuridico è evidentemente condizionata dalla presenza, nell'ordinamento giuridico stesso, di norme processuali capaci di garantire un procedimento equo e giusto: un procedimento, cioè, in grado di garantire la realizzazione del principio di preminenza e di certezza del diritto. È fondamentale per questo che negli ultimi anni il legislatore europeo si è prodigato per ottenere un generale rafforzamento delle garanzie procedurali a favore delle persone indagate o imputate nei procedimenti penali adottando una serie di direttive finalizzate ad introdurre, nella legislazione degli Stati membri, delle “norme minime” comuni allo scopo di rafforzare la loro cooperazione giudiziaria in materia penale e metterli - contestualmente - in condizione di migliorare la loro reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia. Peraltro, in tal modo, il legislatore comunitario ha anche dato corso al paragrafo 2 dell'articolo 82 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* che attribuisce la facoltà di stabilire - mediante direttive - “norme minime” secondo la procedura legislativa ordinaria *inter alia*, in relazione ai “diritti della persona nella procedura penale” (lett. b)¹.

In particolare la direttiva **2016/800** manifesta chiaramente, fin dal primo Considerando, il proprio obiettivo, che è quello di prevedere delle garanzie procedurali idonee a garantire che i minori indagati o imputati nei procedimenti penali² siano in grado di “comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto ad un equo processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale”. Mentre espressamente nella direttiva si sceglie di non incidere sulle **disposizioni nazionali concernenti l'età**, a partire dalla quale il minore diviene penalmente responsabile, in quanto in alcuni Stati membri il minore non è sottoposto a procedimenti penali ma ad altri procedimenti che comportano soltanto l'applicazione di misure restrittive (ad esempio le misure di protezione o educative³), l'**ambito di applicazione** della direttiva si

¹ Riportiamo per chiarezza l'art. 82 TFUE par. 2: “Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.” Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

² Lo scopo è quello di evitare che uno Stato membro possa sottrarsi all'applicazione delle garanzie procedurali soltanto appellandosi alla qualificazione giuridica di un determinato atto o fatto potendo dunque arrivare ad interpretare il termine “procedimento penale” in maniera indipendente dalla classificazione prevista dall'ordinamento nazionale.

³ Cfr. Considerando 17.

estende “ai minori che non erano inizialmente indagati o imputati, ma che lo diventano nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto”. La stessa stabilisce, infatti, alcune norme minime comuni (per cui gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa stabiliti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato) relativamente alle garanzie procedurali per i minori che sono indagati o imputati⁴ in procedimenti penali”; norme che trovano la loro ragion d’essere anche nel fatto che il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore a quello previsto dalla Carta o dalla CEDU come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In questo senso il testo della direttiva⁵ - il cui oggetto sono i minori indagati o imputati in procedimenti penali oppure quelli che sono stati oggetto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (quindi “ricercati”)⁶ dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione - rappresenta una risposta⁷. La direttiva, infatti, prescrive alcuni diritti da garantire in ogni caso ai minori di età e precisa che essa si applica “fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori: a) laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale e l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giudice o tribunale o a esso deferita; ovvero b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione”.

Gli Stati sono poi chiamati a determinare l’età del minore sulla base delle dichiarazioni, dei controlli e delle ricerche documentali individuati, anche nella direttiva stessa, prestando particolare attenzione ai casi in cui - come frequentemente accade per i minori immigrati non accompagnati - dall’ esame medico non sussistano prove o non siano risolutive o risultino impossibili e restino dubbi sulla minore età: in questi casi infatti la minore età deve essere presunta.

Allo scopo di tutelare il più possibile i minori coinvolti in procedimenti penali, la direttiva all’art. 4 declina, quale aspetto imprescindibile, il **diritto all’informazione del minore che si traduce nel diritto** - nella prima fase del procedimento - **del minore** di ricevere una comunicazione circa le successive fasi del procedimento concernente i suoi diritti (ex direttiva 2012/13/UE) e gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento stesso. Inoltre viene prevista una particolare attenzione in questa fase affinché le informazioni siano fornite in un linguaggio semplice ed accessibile (e siano verbalizzate). Le stesse infatti devono essere date - per risultare utili - con tempestività ed essere sufficientemente dettagliate da garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti del minore. La direttiva prevede quindi le fattispecie nelle quali deve essere data l’informazione al minore e quelle nelle quali deve essere informato il titolare della responsabilità genitoriale relativamente: al diritto di essere assistito da un difensore; al diritto alla protezione della vita privata; al diritto di essere accompagnato

⁴ La direttiva precisa inoltre che essa vale anche se tali persone erano minori al momento di essere sottoposte al procedimento ma sono successivamente diventate maggiorenni, se l’applicazione della direttiva risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità della persona interessata. Comunque gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva al compimento del ventunesimo anno di età dell’interessato.

⁵ Ricordiamo che dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepire le relative disposizioni nella legislazione nazionale - a parte la Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda che hanno deciso di non partecipare all’adozione della direttiva e non saranno da essa vincolati.

⁶ Essa si applica fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse, ove previste, la pronuncia della condanna e la decisione sull’impugnazione.

⁷ Essa trae la propria storia già a partire dal 2009 quando il Consiglio dell’Unione europea adottò una risoluzione sulla “tabella di marcia a tappe” per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali la quale chiedeva l’adozione di misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione, il diritto alle informazioni relative ai diritti e all’accusa, il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale, il diritto alla comunicazione con i familiari, datori di lavoro e autorità e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili.

dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento⁸ diverse dalle udienze; al diritto al patrocinio a spese dello Stato; al diritto a un esame medico; al diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative (art. 109) compreso il diritto al riesame periodico della detenzione. Le misure alternative potrebbero infatti limitarsi a stabilire il divieto per il minore di trovarsi in determinati luoghi (o l'obbligo per il minore di risiedere in un luogo particolare), l'obbligo di limitare i contatti con determinate persone o di presentarsi presso le autorità competenti, la partecipazione a programmi educativi o, previo suo consenso, la partecipazione a programmi terapeutici o di disintossicazione.

Gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le informazioni che il minore ha diritto di ricevere, ai sensi dell'articolo 4, siano comunicate al più presto anche al titolare della responsabilità genitoriale (art 5). Le stesse possono quindi essere fornite anche ad un altro adulto idoneo, nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, nel caso in cui la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale sia contraria all'interesse superiore del minore (oppure anche perché, sulla base di circostanze oggettive e concrete, la loro comunicazione agli stessi comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale), oppure non sia possibile perché nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è reperibile o la loro identità è ignota.

La direttiva prevede, all'interno della vasta gamma di garanzie a favore dell'imputato minorenni nel procedimento penale, una disposizione fondamentale per la quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare - senza indebito ritardo - che i minori indagati o imputati siano costantemente assistiti da un difensore. Si tratta di una garanzia irrinunciabile⁹ (art. 6)¹⁰ che deve coprire ogni fase del procedimento penale e "si applica anche ai procedimenti penali che possono comportare l'archiviazione definitiva della causa da parte del pubblico ministero una volta che il minore abbia rispettato determinate condizioni". L'assistenza di un difensore include naturalmente che gli Stati membri garantiscano al minore il diritto di incontrare il difensore in privato, in modo riservato¹¹ e di poter comunicare con lui anche prima dell'interrogatorio¹² così che possa partecipare in modo effettivo nel corso dello stesso. Se necessario gli Stati sono altresì tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato (previsto dalla Carta e dalla CEDU, nonché

⁸ Sul punto cfr. art. 15 che stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano, a parte alcuni casi.

⁹ L'irrinunciabilità del diritto all'assistenza di un difensore deriva dal fatto che in via generale il minore di età lo si intende incapace di capire e seguire perfettamente il procedimento penale in cui è coinvolto.

¹⁰ Da tenere presente che l'obbligo per gli Stati membri di fornire ai minori indagati o imputati l'assistenza di un difensore ai sensi della direttiva, non include le seguenti azioni: "identificare il minore; determinare se debbano essere avviate indagini; verificare il possesso di armi o altre questioni analoghe di sicurezza; effettuare atti investigativi o atti di raccolta delle prove diversi da quelli di cui specificamente alla presente direttiva, quali ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, scattare fotografie, acquisire impronte digitali; far comparire il minore dinanzi a un'autorità competente o consegnare il minore a un titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo conformemente al diritto nazionale".

¹¹ Tali comunicazioni comprendono gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale mentre il considerando 33 osserva che ciò non implica solo che gli Stati membri si debbano astenere dall'interferire in tali comunicazioni o dall'accedervi, ma anche che, se i minori sono privati della libertà personale o si trovano altrimenti in un luogo sotto il controllo dello Stato, gli Stati membri assicurino che le disposizioni in materia di comunicazione difendano e tutelino tale riservatezza. La direttiva fa presente che ciò lascia impregiudicati i meccanismi predisposti nelle strutture di detenzione per evitare per esempio, l'invio ai detenuti di plichi illegali, quale il vaglio della corrispondenza, a condizione che tali meccanismi non consentano alle autorità competenti di leggere le comunicazioni tra i minori e il loro difensore.

¹² Cfr. su questo punto l'art. 9 che stabilisce che siano oggetto di registrazione audiovisiva e che quando non è oggetto di registrazione audiovisiva, l'interrogatorio sia registrato in altro modo appropriato, ad esempio mediante processo verbale scritto e tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e che il minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente.

dal diritto nazionale e da altro diritto dell'Unione), salvo nel caso in cui sia ritenuto non proporzionato alle circostanze del processo¹³ o, in casi eccezionali, nella fase pre-processuale, se è nell'interesse superiore del minore a condizione che i minori stessi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, compreso il diritto di non autoincriminarsi. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale (tranne il caso in cui il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte).

La direttiva impone agli Stati di tenere conto anche delle specifiche esigenze del minore in materia di **protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale (art. 7)** richiedendo sempre per il minore una valutazione individuale che sia conforme alla sua personalità e maturità nonché alla sua situazione economica e sociale. A tale valutazione - effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e prima dell'imputazione - deve partecipare direttamente il minore e ha lo scopo di stabilire ed annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore per determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore; valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore; assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza. Nel caso in cui manchi la valutazione individuale, è comunque possibile formulare un'imputazione purché ciò sia nell'interesse superiore del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo dinanzi a un giudice o tribunale. La direttiva richiede, inoltre, che il personale chiamato a compiere questa valutazione sia qualificato, che l'approccio sia multidisciplinare e, ove opportuno, avvenga con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale od altro adulto idoneo salvo che ciò non sia compatibile con l'interesse superiore del minore.

Gli Stati membri devono quindi provvedere affinché il minore, se privato della libertà personale, sia sottoposto “senza indebito ritardo” ad un **esame medico (art. 8)** che sia il **meno invasivo possibile** ed effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato e volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e a “determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti”. Legittimati a richiedere tale esame sono, oltre al minore, anche il titolare della responsabilità genitoriale, un adulto idoneo ovvero il difensore. **L'art. 10 della direttiva** è poi molto importante perché ribadisce e mette in evidenza che la misura detentiva a carico di un minore è concepibile solo se limitata ed intesa quale misura di ultima istanza al fine di evitare un'irreparabile compromissione del suo sviluppo fisico, mentale e sociale, tenendo in considerazione sempre l'età e la situazione personale del minore nonché le altre circostanze che eventualmente possano incidere (deve inoltre naturalmente essere sempre motivata e disposta sotto controllo giurisdizionale da parte di un giudice o di un tribunale). Fondamentale è poi che, in questi casi, gli Stati membri debbano fare in modo che il minore detenuto sia separato dagli adulti e che rappresenti un'eccezione l'eventuale non separazione, praticabile solo quando ciò rappresenti il migliore interesse del minore. Altro punto essenziale della Direttiva è quello nel quale essa prevede a carico degli Stati membri l'obbligo di garantire ai minori detenuti l'educazione e la formazione, il regolare esercizio delle relazioni familiari e l'accesso a programmi di sviluppo, senza dimenticare il diritto dei minori al pieno rispetto della libertà religiosa e di pensiero. Anche **l'art. 14 è importante perché concerne il diritto alla protezione della vita privata del minore** imponendo una deroga al principio generale della pubblicità delle udienze. Dispone, infatti, che gli Stati membri provvedano in modo da far

¹³ Per esempio nel caso di reati minori quali le infrazioni al codice della strada, per le quali è competente un'autorità diversa dal magistrato del pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia penale.

svolgere le udienze nelle quali partecipano i minori a porte chiuse (o consentire ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse) e garantiscano che non siano rese pubbliche le registrazioni. Infine, l'art. 20 impone agli Stati di provvedere affinché il personale delle autorità di contrasto ai reati e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica anche relativamente al tipo di contatto che devono adottare con i minori (quindi tenendo presenti le tecniche appropriate di interrogatorio, la psicologia minorile e la comunicazione in un linguaggio adattato al minore), cosa che deve avvenire anche per i giudici, i pubblici ministeri e tutti i professionisti, come gli avvocati, che sono coinvolti nell'amministrazione della giustizia minorile.

Tessa Onida